

IL DECRETO-LEGGE N. 80/2021: “RECLUTAMENTO”

*Dopo essere stato approvato il 30 luglio al Senato, ha ora il via libera anche della Camera il decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021, il cosiddetto **decreto “Reclutamento”**, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per l’efficienza della giustizia”.*

*Dopo la governance e le semplificazioni, si può dire che il reclutamento rappresenti il **terzo pilastro del Recovery Plan**, in quanto regola le procedure per le assunzioni a tempo determinato nella Pubblica Amministrazione di tutti gli esperti e i funzionari che lavoreranno ai progetti, nonché il potenziamento di enti come Sna e Formez, per rafforzare la formazione dei lavoratori pubblici e l’assistenza tecnica.*

*Il decreto è finalizzato quindi a implementare e rafforzare il capitale umano della Pubblica Amministrazione e ha due obiettivi dichiarati: definire **percorsi veloci, trasparenti e rigorosi per il reclutamento** dei profili tecnici e gestionali necessari ai traguardi prefissati dal Pnrr e porre le **premesse normative per la riforma della P.A. e della Giustizia**, indispensabili al Pnrr stesso.*

*Le misure in esso contenute vanno ad aggiungersi alla “riforma Brunetta” sulla semplificazione dei concorsi pubblici, contenuta nell’art. 10 del decreto-legge n. 44 del 2021 e che punta ad **inserire nuove forze nella Pubblica Amministrazione**, assicurando l’osmosi tra pubblico e privato e maggior fluidità nei percorsi di carriera, così da rendere **più attrattivo per i giovani l’ingresso nella P.A.***

*La prima parte del decreto riguarda il **rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni**: definisce le modalità speciali per il reclutamento per il Pnrr e per il rafforzamento della capacità funzionale della P.A. e prevede misure organizzative a supporto del sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Pnrr, ossia le assunzioni a completamento della governance del Piano. La seconda parte invece contiene **misure organizzative per l’attuazione dei progetti nell’ambito delle missioni del Pnrr** ed è incentrata sulle assunzioni per la transizione digitale e su misure urgenti per la giustizia ordinaria e amministrativa.*

*Vediamo, di seguito, le **principali novità** introdotte da un provvedimento che, come ha sottolineato il Relatore del Pd **Stefano Ceccanti**, se presenta “alcuni **elementi di ombra**” rispetto al **metodo** adottato – è il tema delicato “dell’eccesso di decreti, del monocameralismo alternato, dei ‘decreti matrioska’ che ne assorbono altri” – presenta nei **contenuti un “potenziale innovativo”** che è giusto non sottostimare.*

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" (approvato dal Senato) [AC 3243](#) – relatori Stefano Ceccanti (PD) per la I Commissione Affari Costituzionali e Paolo Zangrillo (FI) per la XI Commissione Lavoro – e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

L'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione, dispone l'abrogazione del decreto-legge n. 92 del 2021 – c.d. decreto MiTE e sport – ([AS 2301](#)), al contempo disponendo che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di sua vigenza.

Il piano nazionale di ripresa e resilienza

Documentazione di finanza pubblica n. 28/1 - Servizio Studi Camera dei deputati, 15 luglio 2021

RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Modalità speciali per reclutamento e conferimento incarichi professionali per l'attuazione del Pnrr da parte delle amministrazioni pubbliche (art. 1, co. 1-3, 4-14-bis, 15, 16 e 17)

Sono previste **modalità speciali** finalizzate ad accelerare le procedure selettive utilizzabili per il **reclutamento di personale a tempo determinato** e il **conferimento di incarichi di collaborazione** da parte delle **amministrazioni pubbliche** titolari di **progetti previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza** o, limitatamente agli incarichi di collaborazione necessari all'assistenza tecnica, finanziati esclusivamente a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr.

Le pubbliche amministrazioni potranno **derogare, fino a raddoppiarli, i limiti percentuali** attualmente previsti dalla legge per l'**attribuzione di incarichi dirigenziali** a soggetti esterni, per lo svolgimento di compiti strettamente funzionali all'attuazione degli interventi del Piano.

Tra le altre misure, per quanto riguarda i **contratti di lavoro a tempo determinato** e i **contratti di lavoro autonomo per il conferimento di incarichi di collaborazione** – che devono indicare a pena di nullità il progetto del Pnrr al quale è riferita la prestazione lavorativa – si stabilisce che essi possano essere stipulati per un **periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi**, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque **non possano superare la data del 31 dicembre 2026**, e possano essere rinnovati o prorogati per non più di una volta, anche per una durata diversa da quella iniziale.

Si riconosce alle amministrazioni la possibilità di svolgere le **procedure** concorsuali per il reclutamento di personale con **contratto a tempo determinato** per l'attuazione dei progetti del Pnrr con le **modalità semplificate**, digitali e decentrate introdotte dall'art. 10 del decreto-legge n. 44 del 2021, prevedendo oltre alla **valutazione dei titoli** legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, lo svolgimento della **sola prova scritta**. Queste modalità di selezione possono essere utilizzate per le assunzioni a tempo determinato anche da parte delle pubbliche amministrazioni non interessate dall'attuazione del Pnrr.

Una modalità speciale di **reclutamento** è prevista per l'**assunzione a tempo determinato** delle **alte specializzazioni**, vale a dire profili in possesso di **dottorato di ricerca** o **master universitario di secondo livello**, oppure della sola laurea magistrale o specialistica ma con **esperienze** documentate, qualificate e continuative di lavoro subordinato **almeno triennali** in **enti pubblici nazionali** o **organismi internazionali e dell'Unione Europea**.

Per quanto riguarda gli **incarichi di collaborazione per professionisti ordinistici e non ordinistici**, si prevede l'inserimento in **elenchi sul Portale del reclutamento**, ciascuno suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse professioni, con l'indicazione da parte dell'iscritto dell'ambito territoriale di disponibilità all'impiego. Per l'attribuzione degli incarichi le amministrazioni devono chiamare almeno quattro professionisti o esperti tra quelli iscritti nel relativo elenco in ordine di graduatoria e scegliere a chi attribuire l'incarico sulla base di un colloquio, pubblicando sul proprio sito Internet tutte le fasi della procedura.

Per valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato così disciplinati, le amministrazioni prevedono nei bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato una **riserva di posti non superiore al quaranta per cento**, destinata al personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto **servizio per almeno trentasei mesi**.

Fermo restando l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di riservare alle donne esperte e di provata competenza nelle materie di concorso almeno un terzo dei posti delle commissioni di concorso, le **commissioni esaminatrici** delle procedure sono **composte nel rispetto del principio della parità di genere**.

Stabilizzazione di personale nelle pubbliche amministrazioni (art. 1, co. 3-bis)

Modificando la disciplina transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato o lo svolgimento di procedure concorsuali riservate per soggetti che abbiano rapporti di lavoro dipendente a termine o rapporti di lavoro flessibile con **pubbliche amministrazioni**, viene **prorogato** dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il **termine** per effettuare le **assunzioni** o per bandire le **procedure concorsuali** riservate. La stessa proroga riguarda anche il termine entro cui si deve conseguire il requisito relativo all'anzianità di rapporto, ai fini dell'applicazione di tali norme transitorie.

In materia di procedure concorsuali della P.A. (art. 1, co. 14-ter)

Si dispone che le pubbliche amministrazioni non debbano esperire le procedure di mobilità volontaria prima delle procedure concorsuali e le relative assunzioni. In particolare, per **ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego**, fino al 31 dicembre 2024 – e non solo per il triennio 2019-2021 come attualmente previsto – le **procedure concorsuali** bandite dalle pubbliche amministrazioni e le conseguenti assunzioni potranno essere effettuate **senza prima svolgere le procedure di mobilità volontaria** previste dall'art. 30 del decreto

legislativo n. 165 del 2001, in base al quale le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento.

Personale Agenzia per la Coesione (art. 1, co. 15-bis – 15-quinquies)

Si prevede una **deroga ai limiti vigenti** per l'attribuzione di **incarichi di funzione dirigenziale** di livello generale da parte dell'**Agenzia per la coesione territoriale**. Inoltre, con una modifica alla Legge di Bilancio per il 2021 che aveva dato origine al Concorso Sud per l'assunzione di 2.800 tecnici a tempo determinato per la gestione dei fondi europei della coesione, si prevede, in alternativa al criterio del possesso delle "correlate professionalità", quello del possesso di "**adeguato titolo di studio coerente con i profili da selezionare**". Questo consentirà di bandire un **nuovo Concorso Sud** per coprire le posizioni rimaste scoperte, consentendo di allargare la partecipazione anche ai più giovani, privi di esperienza professionale.

Procedure di reclutamento e di mobilità della P.A. (art. 1, co. 17-bis)

Si prevede che i **bandi delle procedure di reclutamento e di mobilità** del personale pubblico siano pubblicati sul **Portale unico del reclutamento e della mobilità**. Il portale garantisce l'acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile.

Misure urgenti per l'attuazione del Pnrr da parte del Ministero della Cultura (art. 1-bis)

Sono introdotte diverse misure dirette per il potenziamento del personale del **Ministero della Cultura** e delle sue risorse strumentali utili all'attuazione del Pnrr. Tra le altre, si autorizza il Ministero della Cultura, per il triennio 2021-2023, ad **assumere** con contratto di lavoro subordinato **a tempo indeterminato** un contingente pari a **270 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica**. Si tratta, in particolare, di personale destinato ad assicurare il funzionamento degli **archivi di Stato** e delle **soprintendenze archivistiche**, anche nell'ambito degli interventi previsti nel Pnrr.

Esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella P.A. (art. 2)

Attraverso **contratti di apprendistato** sono attivati **specifici progetti di formazione e lavoro** nelle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di competenze di base e trasversali e per l'orientamento professionale, da parte di **diplomati** e di **studenti universitari**.

È prevista, per questo, l'istituzione di un apposito **fondo** presso lo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con una dotazione di **700 mila euro per il 2021** e di **1 milione di euro** a partire **dal 2022**.

Misure per l'inquadramento dei dipendenti pubblici in aree funzionali e in materia di progressioni (art. 3, co. 1)

Viene modificata la disciplina – che non riguarda i dirigenti e il personale docente della scuola e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica – relativa all'**inquadramento dei dipendenti pubblici in aree funzionali**, alla **progressione all'interno dell'area** e all'**accesso ad aree superiori**: si introduce un'**ulteriore area funzionale**, destinata all'inquadramento del **personale di elevata qualificazione**; si modifica la **disciplina della progressione** all'interno della stessa area; si introduce una modalità di **progressione tra aree** mediante **procedura comparativa**.

Trattamento economico accessorio dei pubblici dipendenti (art. 3, co. 2)

Per quanto riguarda le risorse finanziarie per il **trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici**, con una disposizione di tipo programmatico si prevede di individuare, con successivi interventi normativi, le risorse in base alle quali i contratti collettivi nazionali di lavoro definiscano i criteri e le modalità **di superamento del limite della spesa annua** destinata appunto ai trattamenti del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche.

Accesso alla dirigenza e alla qualifica di dirigente di prima fascia (art. 3, co. 3-6)

Viene modificata la disciplina sui **criteri di valutazione** e sulle **prove dei concorsi pubblici** per l'**accesso alla dirigenza** – come dirigente di seconda fascia – nelle amministrazioni statali e negli enti pubblici non economici nazionali.

Si introduce, in particolare, una nuova modalità di accesso alla **qualifica di dirigente di seconda fascia**, che prevede **procedure comparative** bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione e riservate al personale in servizio a tempo indeterminato presso la stessa amministrazione.

Si modifica poi la disciplina per l'accesso alla qualifica di **dirigente di prima fascia** in queste amministrazioni, in riferimento alla **quota di accesso** tramite **concorso pubblico** e le forme alternative ad esso.

Si riduce il periodo temporale di applicazione di una norma transitoria che sospende la modalità di reclutamento tramite concorso pubblico per i dirigenti di prima fascia e si prevede che questi interventi normativi costituiscano **principi fondamentali per la legislazione regionale in materia di dirigenti pubblici**, demandando alla Scuola nazionale dell'amministrazione l'elaborazione, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni-Province autonome-Città ed autonomie locali, di apposite linee guida

Svolgimento dei concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (art. 3, co. 4-bis)

I bandi dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale indetti dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni e dai loro enti strumentali dovranno assicurare la possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale per i **soggetti con DSA (disturbi specifici di apprendimento)** o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per le prove.

Mobilità volontaria dei pubblici dipendenti (art. 3, co. 7)

Riguardo la cosiddetta **mobilità “orizzontale” volontaria dei pubblici dipendenti** – vale a dire il passaggio diretto, su base volontaria, da un'amministrazione a un'altra – vengono **limitati i casi** in cui tale forma di mobilità è **subordinata all'assenso dell'amministrazione di appartenenza**.

La **condizione dell'assenso permane** qualora si tratti di **posizioni motivatamente infungibili**; il richiedente la mobilità sia stato **assunto da meno di cinque anni**; l'amministrazione di appartenenza abbia una **carenza di organico superiore al 20 per cento** nella **qualifica corrispondente** a quella del richiedente, con l'esclusione della **scuola**, della **sanità**, di quello in **regime di diritto pubblico** (sicurezza, magistratura, diplomazia) e del personale di **Comuni, Città metropolitane e Province** (rispetto a questi ultimi, si esclude dall'applicazione dell'istituto della mobilità volontaria il personale degli enti locali aventi alle dipendenze un numero di lavoratori a tempo indeterminato non superiore a 100, mentre per i casi in cui il numero dei dipendenti sia compreso tra 101 e 500 la disciplina sulla mobilità volontaria opera in termini più restrittivi).

Mobilità dei dirigenti tra autorità amministrative indipendenti ed altre amministrazioni, con transito di fascia (art. 3, co. 7-quater)

I **dirigenti di seconda fascia** appartenenti ai ruoli di autorità amministrative indipendenti, che ricoprano incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti in alcune amministrazioni, **potranno transitare**, su domanda, nei **ruoli** di quest'ultima amministrazione come **dirigente di prima fascia**.

Procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni (art. 3, co. 7-quinquies)

Si stabilisce che anche per le **procedure di mobilità volontaria** del personale la **presentazione della domanda** di partecipazione debba avvenire per **via telematica**.

Dottorato di ricerca e master universitario di secondo livello (art. 3, co. 8-10)

In materia di **dottorato di ricerca**, si ampliano le **finalità formative** dei corsi per il suo conseguimento, per una maggiore spendibilità del titolo; si modifica la **platea dei soggetti** che possono **attivare corsi**, escludendo le qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate e includendo le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); si circoscrive la **possibilità** di richiedere tra i **requisiti** per l'accesso alla Pubblica Amministrazione il possesso di un pertinente titolo di dottore di ricerca solo per specifici profili o livelli di inquadramento di **elevata qualificazione**; si **elimina** la previsione che stabiliva che lo stesso titolo, nel caso in cui fosse pertinente, doveva comunque essere valutato prioritariamente tra i **titoli rilevanti** ai fini del concorso.

Le pubbliche amministrazioni potranno richiedere fra i requisiti previsti per l'accesso a specifici profili o livelli di inquadramento di elevata qualificazione anche il possesso di un pertinente titolo conseguito all'esito di un corso di **master universitario di secondo livello**.

Riconoscimento di titoli conseguiti all'estero (art. 3, co. 10-bis)

Prevista la **semplificazione dell'iter** per ottenere il **riconoscimento di titoli conseguiti all'estero**, con la definizione di un apposito "elenco di atenei internazionali".

Selezioni uniche per formare elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione (art. 3-bis)

Si introduce una modalità di **reclutamento del personale** negli enti locali basata su **elenchi di idonei**, definiti in esito a selezioni svolte in forma aggregata, da cui attingere, previo **interpello ed eventuale prova selettiva** ai fini dell'assunzione, ferma restando la priorità da accordare allo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già svolti.

Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali (art. 3-ter)

Viene **modificata la disciplina sanzionatoria**, consistente nel **divieto di assunzione** del personale, nei confronti degli **enti locali** che **non rispettino i termini** per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché per la trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di questi documenti: è **fatta salva la possibilità di procedere alle assunzioni** di personale a tempo determinato necessarie a **garantire l'attuazione del Pnrr**, nonché l'esercizio di alcune funzioni fondamentali di protezione civile, polizia locale, istruzione pubblica e settore sociale.

Formez PA (art. 4)

Vengono **modificate le funzioni** e la **struttura** della **Associazione Formez PA**, per consentire alla Pubblica Amministrazione di dotarsi degli strumenti necessari ad affrontare con adeguatezza e tempestività il Pnrr e consentire il pieno e corretto utilizzo del *Next Generation Eu*. Tra le altre cose, **il Cda cambierà composizione** con l'ingresso di tre rappresentanti di Regioni, Province e Comuni, anziché i due precedentemente previsti, per garantire un migliore coordinamento degli interventi a tutti i livelli di governo, e saranno rafforzati i requisiti di professionalità del **Direttore generale**.

Scuola nazionale dell'amministrazione (art. 5)

Vengono ridefiniti alcuni **compiti** della **Scuola nazionale dell'amministrazione**, così da annoverarvi profili attinenti alla **formazione del personale** che operi negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri nonché del personale delle pubbliche amministrazioni preposto allo sviluppo ed attuazione delle azioni contenute nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nell'organizzazione della Scuola viene introdotta la figura del **Segretario generale** e si potenziano il ruolo e le competenze di carattere scientifico-accademico del **Presidente**, che presiede il Consiglio di gestione.

Piano integrato di attività e di organizzazione (art. 6)

Alle **pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti** si prescrive l'adozione di un **Piano integrato di attività e di organizzazione** di **durata triennale** e aggiornato annualmente, con **termine di adozione** fissato al **31 gennaio di ogni anno**. Si tratta di un **documento di programmazione unico volto** a definire obiettivi della *performance*, gestione

del capitale umano, sviluppo organizzativo, obiettivi formativi e valorizzazione delle risorse interne, reclutamento, trasparenza e anti-corrruzione, pianificazione delle attività, individuazione delle procedure da semplificare e ridisegnare, accesso fisico e digitale, parità di genere, monitoraggio degli esiti procedurali e dell'impatto sugli utenti. Restano esclusi dall'unificazione soltanto i documenti di carattere finanziario. La definizione del Piano dovrà avvenire assicurando una **adeguata informazione alle organizzazioni sindacali**.

Reclutamento personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti (art. 7)

Prevista l'**assunzione di 500 unità di personale non dirigenziale** a tempo determinato per la **realizzazione dei progetti del Pnrr**: 80 da inquadrare presso la Ragioneria generale dello Stato e la restante parte da ripartire tra le amministrazioni centrali assegnatarie dei progetti.

Il Dipartimento della **Ragioneria Generale dello Stato** potrà avvalersi, per le attività di **monitoraggio e rendicontazione del Pnrr**, di un **contingente di esperti** di comprovata qualificazione professionale.

Si prevede inoltre l'istituzione di un **Fondo** nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze per garantire anche alle **restanti amministrazioni** di potersi avvalere di un **contingente di esperti** di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi di propria competenza, al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del Pnrr.

Limiti massimi per il collocamento a riposo dei dirigenti medici delle pubbliche amministrazioni (art. 7, co. 6-bis)

Si estende ai **dirigenti medici** di ruolo presso i **presidi sanitari** di tutte le **pubbliche amministrazioni** una **disciplina transitoria** in materia di **limiti massimi di età** per il **collocamento a riposo**: sarà possibile, entro il 31 dicembre 2022, presentare domanda per proseguire il servizio fino al settantesimo anno di età anche nel caso in cui prima di tale limite anagrafico maturino i quarant'anni di servizio effettivo.

Reclutamento personale per attività di controllo, audit, anticorrruzione e trasparenza (art. 8)

Vengono istituite **sette posizioni dirigenziali di livello generale**, destinate alla direzione delle **Ragionerie territoriali** di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, ed una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale destinata alla Ragioneria territoriale di Roma, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Centrale dello Stato, attribuendo ai direttori delle Ragionerie Territoriali dello Stato con funzioni dirigenziali di livello generale il compito di **coordinamento unitario** delle attività del proprio ambito di competenza. Si attribuisce inoltre al Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e Finanze una serie di compiti di **raccordo e verifica** istituendo due posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale.

Reclutamento di personale presso l'Ispettorato nazionale del lavoro per l'attuazione del Pnrr sulla lotta al lavoro sommerso (art. 8-bis)

Si autorizza l'**Ispettorato nazionale del lavoro**, al fine di dare attuazione al **Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso** previsto dal Pnrr, a **bandire** per il **2021**, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e senza dover seguire le previste procedure di mobilità, apposite **procedure concorsuali** pubbliche e conseguentemente ad **assumere 184 unità** di personale.

Incarichi di collaborazione per supportare gli enti territoriali nell'attuazione del Pnrr (art. 9)

Si demanda ad un Dpcm il riparto delle **risorse del Fondo di rotazione** per l'attuazione del *Next generation Eu-Italia*, nel limite di **320 milioni di euro** complessivi per gli anni **2021-2024**, da destinare agli **incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti** che gli **enti territoriali** attiveranno per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'**attuazione del Pnrr**.

MISURE ORGANIZZATIVE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI NELL'AMBITO DELLE MISSIONI DEL PNRR

Personale presso la Presidenza del Consiglio per l'attuazione del Pnrr per la digitalizzazione e assunzioni presso l'Agenzia per l'Italia digitale (art. 10)

Si prevede l'**assunzione** a termine, fino al 31 dicembre 2026, di un contingente fino a **338 unità** presso la **Presidenza del Consiglio**, per fornire sostegno **alla trasformazione digitale delle amministrazioni centrali e locali**. Si autorizza inoltre l'**Agenzia per l'Italia digitale (Agid)** ad assumere un contingente di **67 unità di personale**, sempre a tempo determinato e fino al 31 dicembre 2026.

Addetti all'ufficio per il processo (art. 11)

Per consentire la **piena operatività delle strutture organizzative dell'Ufficio del processo**, secondo quanto previsto nel Pnrr: si autorizza l'**assunzione** a tempo determinato di 16.500 unità nell'ambito della giustizia ordinaria e di 326 unità in quello della giustizia amministrativa; con riferimento alle **procedure assunzionali** nell'ambito della giustizia ordinaria si specificano i titoli richiesti per l'accesso, i profili professionali il trattamento economico; si individuano i **profili professionali** per le assunzioni da parte della giustizia amministrativa; si specifica, tra le altre cose, che il **servizio prestato con merito** al termine del rapporto di lavoro presso l'Ufficio del processo costituisce titolo per l'accesso al concorso in magistratura ed equivale a un anno di tirocinio professionale per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio e ad un anno di frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali nonché titolo di preferenza per l'accesso alla magistratura onoraria; si prevede la possibilità, nelle successive procedure di selezione di personale a tempo indeterminato, di **attribuire un punteggio aggiuntivo** in favore di coloro che abbiano ricevuto un attestato di servizio prestato con merito .

Modalità di impiego degli addetti all'Ufficio per il processo (art. 12)

Si demanda al Ministro della Giustizia l'individuazione dei **tribunali o corti di appello** cui assegnare gli addetti all'Ufficio per il processo. Si **individuano direttamente gli uffici giudiziari** presso i quali collocare il **personale** assunto a tempo determinato per la **giustizia amministrativa**. L'individuazione delle **modalità di utilizzo** degli addetti all'Ufficio del processo è demandata ai **singoli capi degli uffici giudiziari**, di concerto con i dirigenti amministrativo, tramite la predisposizione di uno specifico progetto organizzativo.

Reclutamento capitale umano a tempo determinato di supporto delle linee progettuali giustizia del Pnrr (art. 13)

Previsto il **reclutamento di 5.410 unità di personale amministrativo**, da assumere con contratti di lavoro a tempo determinato della durata di 36 mesi per assicurare la piena **operatività dell'Ufficio del processo** e supportare gli obiettivi prefissati per il Ministero della Giustizia dal Pnrr.

Procedura straordinaria di reclutamento (art. 14)

Disciplinate le **procedure assunzionali** per tutte le unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, **da inquadrare nei nuovi profili professionali** previsti dagli articoli 11 e 13. Si prevede, in particolare, che per assicurare la necessaria speditezza del reclutamento, anche in relazione al rispetto dei tempi del Pnrr, il Ministero della Giustizia richieda alla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), che può a sua volta avvalersi di Formez PA, di avviare le procedure di reclutamento **mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta**.

Vincolo di permanenza nella sede e mobilità temporanea (art. 15)

Si impone al personale l'**obbligo di permanenza nella sede di assegnazione** per l'intera **durata del contratto a tempo determinato**.

Si prevede inoltre che ogni forma di **mobilità interna** possa riguardare **soltanto uffici situati nello stesso distretto** e che il personale non possa essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni.

Attività di formazione (art. 16)

In tema di **attività di formazione**, si stabilisce che l'Amministrazione giudiziaria ordinaria e la Giustizia amministrativa assicurino l'**informazione**, la **formazione** e la **specializzazione** di tutto il **personale a tempo determinato assunto** in base al presente decreto.

Monitoraggio di impiego degli addetti all'Ufficio per il processo e delle altre misure sul capitale umano e smaltimento dell'arretrato (art. 17)

Si dispone che, per quanto riguarda la **giustizia ordinaria**, siano indicate le procedure di **monitoraggio**, le **risorse** e le **modalità** necessarie ai fini della **valutazione delle misure urgenti** per la giustizia ordinaria nell'ambito del Pnrr.

Si prevede che – con apposito decreto del Presidente del Consiglio di Stato, da emanare entro cinquanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo decreto e sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa – siano adottate le **linee guida per lo smaltimento dell'arretrato** in tutti gli uffici della **giustizia amministrativa** con l'indicazione dei compiti degli Uffici per il processo, inclusa la segnalazione degli affari meritevoli di priorità nella definizione, e del cronoprogramma dei risultati intermedi e finali da raggiungere.

Si prevede che il personale addetto all'Ufficio per il processo debba prestare attività lavorativa **esclusivamente per la riduzione dell'arretrato e prevalentemente da remoto**, con la dotazione informatica fornita dall'amministrazione.

Disposta anche la **programmazione**, da parte del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, di **udienze straordinarie** calendarizzate per la decisione dei ricorsi individuati dall'Ufficio per il processo.

Si prevede infine che la **partecipazione dei magistrati** a queste **udienze straordinarie**, sempre svolte in **modalità da remoto**, sia su **base volontaria**.

Disposizioni in materia di magistratura onoraria (art. 17-ter)

Differita al 31 dicembre 2021 l'applicabilità del nuovo regime di attribuzione dell'**indennità ai magistrati onorari in servizio** e al 31 ottobre 2025 l'applicabilità delle disposizioni in materia di **processo civile telematico** per i procedimenti introdotti dinnanzi al **giudice di pace**.

Principio di parità di genere (art. 17-quater)

Si introduce il principio per cui il piano di reclutamento di personale a tempo determinato, il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche, le assunzioni mediante contratto di apprendistato, le mobilità e le progressioni di carriera, nonché tutte le altre forme di assunzioni previste da questo provvedimento, ad eccezione di quelle per concorso, sono attuati assicurando criteri orientati al raggiungimento di un'**effettiva parità di genere**, secondo quanto disposto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.